

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CE) n. 730/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca** 1
- * **Regolamento (CE) n. 731/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 3070/95 sulla istituzione di un progetto pilota di localizzazione via satellite nella zona di regolamentazione NAFO** 5
- Regolamento (CE) n. 732/98 della Commissione, del 1° aprile 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 6
- Regolamento (CE) n. 733/98 della Commissione, del 1° aprile 1998, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 8
- Regolamento (CE) n. 734/98 della Commissione, del 1° aprile 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 10
- Regolamento (CE) n. 735/98 della Commissione, del 1° aprile 1998, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97 12
- * **Regolamento (CE) n. 736/98 della Commissione, del 31 marzo 1998, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 13
- * **Regolamento (CE) n. 737/98 della Commissione, del 1° aprile 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 139/81 che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata** 19

* Regolamento (CE) n. 738/98 della Commissione, del 1° aprile 1998, recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine	21
* Regolamento (CE) n. 739/98 della Commissione, del 1° aprile 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2331/97 recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti nel settore delle carni suine	22
Regolamento (CE) n. 740/98 della Commissione, del 1° aprile 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	23

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

98/248/CE:

* Decisione del Consiglio, del 31 marzo 1998, che modifica la decisione 97/534/CE della Commissione sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili	26
--	----

Rettifiche

* Rettifica del regolamento (CE) n. 260/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine nonché i regolamenti (CE) n. 589/96, (CE) n. 935/97, (CE) n. 936/97, (CE) n. 995/97, (CE) n. 996/97, (CE) n. 1006/97, (CE) n. 1042/97, (CE) n. 1376/97, (CE) n. 1939/97 e (CE) n. 1940/97 (GU L 25 del 31. 1. 1998)	28
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 730/98 DEL CONSIGLIO**del 30 marzo 1998****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità di taluni prodotti della pesca dipende attualmente da importazioni da paesi terzi; che è nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a detti prodotti, nel limite di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati; che, al fine di non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità e per assicurare un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire tali contingenti a dazio variabile, secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi;

considerando che è compito della Comunità decidere l'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che nulla osta tuttavia a che, al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sui volumi contingenti i quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingenti e informarne gli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, ha codificato le regole di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'origine cronologica delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti nell'allegato sono sospesi ai livelli designati durante i periodi indicati e fino a concorrenza dei volumi riportati a lato di ciascuno di essi.

2. Le importazioni dei prodotti in questione non beneficino dei contingenti previsti al paragrafo 1, se non a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽²⁾, sia almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti considerati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 308 bis fino a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1998.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/98 (GU L 7 del 13. 1. 1998, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

LORD SIMON of HIGBURY

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2753	ex 0302 50 10 ex 0302 50 90 ex 0302 69 35 ex 0303 60 11 ex 0303 60 19 ex 0303 60 90 ex 0303 79 41	*20 *10 *10 *10 *10 *10 *10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , esclusi i fegati, le uova e i lattimi, presentati allo stato fresco, refrigerato o congelato a destinati alla trasformazione (a) (b)	57 500	3,7	1.4- 31.12.1998
09.2756	ex 0303 60 11 ex 0303 60 19 ex 0303 60 90 ex 0303 79 41	*10 *10 *10 *10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , esclusi i fegati, le uova e i lattimi, presentati allo stato congelato e destinati alla trasformazione (a) (c)	9 000	3,7	1.4- 31.12.1998
09.2758	ex 0302 70 00	*20	Fegati di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , freschi o refrigerati destinati alla trasformazione (a) (b)	300	0	1.4- 31.12.1998
09.2765	ex 0305 62 00 ex 0305 69 10	*20 *25 *29 *10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , salati o in salamoia, ma non secchi né affumicati, destinati alla trasformazione (a) (b)	8 000	3,7	1.4- 31.12.1998
09.2773	ex 0306 13 10 ex 0306 23 10	*10 *11 *91	Gamberetti della specie <i>Pandalus borealis</i> , non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati e destinati alla trasformazione (a) (b)	6 000	0	1.4.1998- 31.3.1999
09.2779	ex 0304 90 05	*10	Surimi, congelato, destinato alla trasformazione (a) (b)	8 000	6	1.4- 31.12.1998
09.2780	ex 0304 20 91 ex 0304 90 97	*10 *60	Filetti congelati di merluzzi granatieri (<i>Macruronus novaezealandiae</i>), e altre carni congelate di merluzzi granatieri, destinati alla trasformazione (a) (b)	5 000	6	1.4- 31.12.1998
09.2785	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	*10 *10	Tubi di calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp. — esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> —, <i>Nototodar</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) e <i>Illex</i> spp., congelati e destinati alla trasformazione (a) (b)	9 000	3,5	1.4- 31.12.1998
09.2786	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	*20 *20	Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp. — esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> —, <i>Nototodar</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) e <i>Illex</i> spp. congelati, sia interi, sia con tentacoli ed ali, destinati alla trasformazione (a) (b)	500	3,5	1.4- 31.12.1998
09.2788	ex 0302 40 98 ex 0303 50 98 ex 0304 10 96 ex 0304 90 27	*10 *10 *10 *10	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), compresi i lati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, freschi o refrigerati o congelati e destinati alla trasformazione (a) (b)	12 500	0	15.9- 31.12.1998

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2790	ex 1604 14 16	*10	Filetti detti «Loins» di tonni e tonnetti striati, destinati alla trasformazione (a) (b)	800	9	1.4-31.12.1998
09.2792	ex 1604 12 99	*10	Aringhe, preparate con spezie e aceto, in salamoia, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 90 kg o più, destinati alla trasformazione (a) (b)	1 200	8	1.4-31.12.1998

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.

(b) Il beneficio del contingente è ammesso per i prodotti destinati a subire qualsiasi operazione, salvo se sono destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

- pulitura, eviscerazione, asportazione della coda, decapitazione,
- taglio, ad esclusione quelli tagliati ad anelli, della filettatura, della produzione di lati o del taglio di blocchi congelati,
- campionatura,
- etichettatura,
- trattamento,
- refrigerazione,
- congelamento,
- surgelamento,
- scongelamento, separazione.

Il beneficio del contingente non è ammesso per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio del contingente, se detti trattamenti (od operazioni) vengono effettuati a livello della vendita al dettaglio o della ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

(c) Il beneficio del contingente è consentito per i prodotti esclusivamente destinati alla salatura o all'essiccamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 731/98 DEL CONSIGLIO**del 30 marzo 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 3070/95 sulla istituzione di un progetto pilota di localizzazione via satellite nella zona di regolamentazione NAFO**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3070/95 ⁽³⁾, gli Stati membri mettono in atto un progetto pilota di localizzazione via satellite delle navi che pescano nella zona di regolamentazione dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997;

considerando che il 19 settembre 1997 la commissione della pesca della NAFO ha adottato una proposta intesa a prorogare sino al 31 dicembre 1998 il progetto pilota di localizzazione via satellite;

considerando che, a norma dell'articolo XI della Convenzione della NAFO, qualora non siano state formulate obiezioni, una proposta diventa provvedimento obbligatorio per le parti contraenti della NAFO a decorrere dal 25 novembre 1997;

considerando che è opportuno attuare a livello comunitario la summenzionata proposta;

considerando che, per ragioni imperative d'interesse comune, è opportuno applicare il presente regolamento dal 1° gennaio 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3070/95, la data del «31 dicembre 1997» è sostituita dalla data del «31 dicembre 1998».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

LORD SIMON of HIGHBURY

⁽¹⁾ GU C 6 del 10. 1. 1998, pag. 17.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 marzo 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 732/98 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1998

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° aprile 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione de prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	99,7
	204	85,1
	212	108,4
	624	190,6
	999	121,0
0709 10 00	220	174,9
	999	174,9
0709 90 70	052	107,9
	204	137,7
	999	122,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	44,0
	204	34,3
	212	46,8
	400	46,3
	600	42,8
	624	48,9
	999	43,8
0805 30 10	600	77,4
	999	77,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	47,0
	060	43,4
	388	90,3
	400	101,3
	404	99,2
	508	91,5
	512	90,5
	524	86,8
	528	78,3
	720	144,0
	804	102,6
	999	88,6
	0808 20 50	388
400		75,8
512		79,5
528		75,8
999		74,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 733/98 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1998

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1998.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

—
 ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	7,25	0,00	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	8,73	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 734/98 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1998

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve

applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁹⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁹⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° aprile 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100	38,91 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	35,82 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	38,91 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	35,82 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4230
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 9100	42,30
1701 99 10 9910	41,90
1701 99 10 9950	41,90
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4230

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 735/98 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1998

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1408/97 della Commissione, del 22 luglio 1997, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1408/97 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentatreesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentatreesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1408/97, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 45,088 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 736/98 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 1998****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 7 del 13. 1. 1998, pag. 3.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a)	36,70	511,98	72,77	277,42	12 671,85	6 175,55
		b)	220,86	243,87	28,98	71 799,88	82,02	7 453,77
		c)	313,87	1 501,14	23,70			
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a)	46,73	651,90	92,66	353,24	16 135,03	7 863,30
		b)	281,22	310,52	36,90	91 422,57	104,44	9 490,86
		c)	399,65	1 911,40	30,18			
1.40	Agli 0703 20 00	a)	127,63	1 780,49	253,08	964,77	44 068,34	21 476,43
		b)	768,07	848,11	100,77	249 695,33	285,24	25 921,65
		c)	1 091,53	5 220,46	82,42			
1.50	Porri ex 0703 90 00	a)	43,21	602,80	85,68	326,63	14 919,64	7 270,99
		b)	260,03	287,13	34,12	84 536,04	96,57	8 775,95
		c)	369,55	1 767,42	27,90			
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a)	75,84	1 058,00	150,38	573,28	26 186,19	12 761,67
		b)	456,40	503,96	59,88	148 373,38	169,49	15 403,10
		c)	648,61	3 102,09	48,98			
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a)	91,88	1 281,76	182,19	694,53	31 724,51	15 460,74
		b)	552,93	610,55	72,55	179 754,03	205,34	18 660,83
		c)	785,79	3 758,18	59,34			
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a)	61,78	861,86	122,50	467,00	21 331,52	10 395,78
		b)	371,79	410,53	48,78	120 866,39	138,07	12 547,52
		c)	528,36	2 526,99	39,90			
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a)	105,95	1 478,04	210,09	800,89	36 582,63	17 828,31
		b)	637,60	704,04	83,66	207 280,58	236,78	21 518,44
		c)	906,12	4 333,68	68,42			
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a)	92,44	1 289,57	183,30	698,77	31 917,87	15 554,97
		b)	556,30	614,27	72,99	180 849,62	206,59	18 774,56
		c)	790,58	3 781,08	59,70			
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a)	152,67	2 129,81	302,73	1 154,05	52 714,20	25 689,93
		b)	918,75	1 014,50	120,54	298 683,59	341,20	31 007,28
		c)	1 305,68	6 244,68	98,59			
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a)	21,82	304,40	43,27	164,94	7 534,05	3 671,67
		b)	131,31	145,00	17,23	42 688,65	48,76	4 431,64
		c)	186,61	892,51	14,09			
1.130	Carote ex 0706 10 00	a)	54,74	763,64	108,54	413,79	18 900,74	9 211,15
		b)	329,42	363,75	43,22	107 093,34	122,34	11 117,69
		c)	468,15	2 239,04	35,35			
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a)	170,09	2 372,82	337,27	1 285,73	58 729,02	28 621,21
		b)	1 023,59	1 130,26	134,30	332 764,08	380,13	34 545,28
		c)	1 454,66	6 957,21	109,84			
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a)	362,84	5 061,76	719,48	2 742,75	125 282,12	61 055,45
		b)	2 183,54	2 411,09	286,49	709 860,18	810,90	73 692,80
		c)	3 103,12	14 841,28	234,32			

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	139,06 836,85 1 189,28	1 939,94 924,06 5 687,99	275,74 109,80 89,80	1 051,17 272 056,98	48 014,91 310,78	23 399,77 28 243,09
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus spp.</i> , <i>vulgaris var. Compressus Savi</i>) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	85,13 512,30 728,06	1 187,60 565,69 3 482,08	168,80 67,22 54,98	643,51 166 548,33	29 393,86 190,25	14 324,91 17 289,90
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 949,27 1 349,04	2 200,54 1 048,19 6 452,05	312,78 124,55 101,87	1 192,38 308 602,54	54 464,78 352,53	26 543,07 32 036,99
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	416,85 2 508,57 3 565,03	5 815,22 2 769,99 17 050,46	826,57 329,13 269,20	3 151,02 815 525,34	143 930,80 931,61	70 143,77 84 662,24
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	463,56 2 789,66 3 964,51	6 466,85 3 080,38 18 961,04	919,19 366,01 299,37	3 504,11 906 908,78	160 058,92 1 036,00	78 003,70 94 149,04
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	145,83 877,59 1 247,18	2 034,39 969,05 5 964,90	289,17 115,14 94,18	1 102,35 285 301,81	50 352,47 325,91	24 538,96 29 618,07
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens L.</i> , var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	90,84 546,67 776,89	1 267,25 603,64 3 715,64	180,13 71,72 58,66	686,67 177 719,38	31 365,42 203,02	15 285,74 18 449,60
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 799,53 10 829,41 15 390,14	25 104,16 11 957,98 73 606,36	3 568,29 1 420,86 1 162,13	13 602,86 3 520 600,49	621 345,32 4 021,72	302 808,71 365 484,54
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	167,71 1 009,26 1 434,31	2 339,62 1 114,44 6 859,86	332,55 132,42 108,31	1 267,74 328 107,84	57 907,24 374,81	28 220,73 34 061,90
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 442,62 629,02	1 026,05 488,74 3 008,42	145,84 58,07 47,50	555,97 143 893,22	25 395,49 164,37	12 376,33 14 938,00
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	65,53 394,35 560,43	914,17 435,45 2 680,38	129,94 51,74 42,32	495,35 128 202,89	22 626,33 146,45	11 026,80 13 309,14
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	140,29 844,25 1 199,80	1 957,10 932,24 5 738,30	278,18 110,77 90,60	1 060,47 274 463,36	48 439,61 313,53	23 606,74 28 492,90
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	90,74 546,07 776,04	1 265,86 602,97 3 711,55	179,93 71,65 58,60	685,91 177 523,74	31 330,89 202,79	15 268,91 18 429,29

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 90 ex 0804 40 20 ex 0804 40 95	a) b) c)	137,54 827,70 1 176,28	1 918,74 913,96 5 625,81	272,73 108,60 88,82	1 039,68 269 083,26	47 490,09 307,38	23 143,99 27 934,37
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	165,52 996,08 1 415,58	2 309,07 1 099,89 6 770,28	328,21 130,69 106,89	1 251,19 323 823,33	57 151,08 369,92	27 852,22 33 617,11
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine 0805 20 10	a) b) c)	58,59 352,59 501,08	817,35 389,33 2 396,51	116,18 46,26 37,84	442,89 114 625,48	20 230,07 130,94	9 859,00 11 899,63
2.70.2	— Monreal e satsuma 0805 20 30	a) b) c)	84,75 510,02 724,81	1 182,30 563,17 3 466,54	168,05 66,92 54,73	640,64 165 804,90	29 262,65 189,41	14 260,97 17 212,72
2.70.3	— Mandarini e wilkings 0805 20 50	a) b) c)	35,94 216,28 307,37	501,38 238,82 1 470,06	71,27 28,38 23,21	271,67 70 313,02	12 409,44 80,32	6 047,66 7 299,41
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	60,58 364,56 518,10	845,12 402,56 2 477,91	120,12 47,83 39,12	457,93 118 518,71	20 917,18 135,39	10 193,86 12 303,80
2.85	Limette (Citrus aurantifolia), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	124,90 751,64 1 068,18	1 742,40 829,97 5 108,80	247,66 98,62 80,66	944,13 244 354,36	43 125,72 279,14	21 017,05 25 367,19
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	36,63 220,44 313,27	511,00 243,41 1 498,28	72,63 28,92 23,66	276,89 71 662,93	12 647,68 81,86	6 163,77 7 439,55
2.90.2	— rosei ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	48,48 291,75 414,62	676,32 322,15 1 982,98	96,13 38,28 31,31	366,47 94 846,27	16 739,27 108,35	8 157,78 9 846,29
2.100	Uva da tavola 0806 10 21 0806 10 29 0806 10 61 0806 10 30 0806 10 69	a) b) c)	141,29 850,27 1 208,36	1 971,05 938,88 5 779,20	280,16 111,56 91,24	1 068,03 276 419,76	48 784,89 315,76	23 775,01 28 696,00

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	82,23 494,85 703,26	1 147,14 546,42 3 363,46	163,05 64,93 53,10	621,59 160 874,77	28 392,54 183,77	13 836,92 16 700,91
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	70,48 424,14 602,77	983,22 468,34 2 882,85	139,75 55,65 45,52	532,77 137 887,07	24 335,48 157,51	11 859,74 14 314,49
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	191,10 1 150,02 1 634,35	2 665,92 1 269,87 7 816,58	378,93 150,89 123,41	1 444,55 373 868,04	65 983,39 427,08	32 156,59 38 812,41
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>) ex 0808 20 41	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 41	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche 0809 10 10 0809 10 50	a) b) c)	97,57 587,17 834,45	1 361,14 648,36 3 990,92	193,47 77,04 63,01	737,54 190 885,95	33 689,16 218,06	16 418,20 19 816,47
2.160	Ciliege 0809 20 05 0809 20 95	a) b) c)	296,82 1 786,24 2 538,50	4 140,76 1 972,39 12 140,86	588,56 234,36 191,69	2 243,70 580 698,65	102 486,60 663,35	49 946,20 60 284,14
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	94,93 571,28 811,87	1 324,31 630,82 3 882,93	188,24 74,95 61,31	717,59 185 721,05	32 777,62 212,16	15 973,97 19 280,28
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	124,23 747,60 1 062,45	1 733,06 825,52 5 081,39	246,34 98,09 80,23	939,07 243 043,57	42 894,38 277,64	20 904,31 25 231,11
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	121,95 733,88 1 042,95	1 701,25 810,37 4 988,13	241,81 96,29 78,75	921,83 238 582,98	42 107,14 272,54	20 520,65 24 768,04
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a) b) c)	152,83 919,72 1 307,05	2 132,04 1 015,56 6 251,22	303,05 120,67 98,70	1 155,26 298 996,61	52 769,45 341,56	25 716,86 31 039,77
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	1 209,64 7 279,50 10 345,22	16 874,96 8 038,13 49 478,03	2 398,60 955,10 781,18	9 143,81 2 366 539,70	417 666,92 2 703,39	203 547,33 245 677,88
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	966,98 5 819,20 8 269,91	13 489,76 6 425,64 39 552,48	1 917,42 763,50 624,47	7 309,52 1 891 799,67	333 880,79 2 161,07	162 714,69 196 393,64
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 10 0810 50 20 0810 50 30	a) b) c)	81,53 490,64 697,27	1 137,38 541,77 3 334,83	161,67 64,37 52,65	616,30 159 505,29	28 150,84 182,21	13 719,13 16 558,74

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	156,12	2 177,94	309,57	1 180,13	53 905,43	26 270,47
		b)	939,52	1 037,43	123,27	305 433,17	348,91	31 707,97
		c)	1 335,19	6 385,79	100,82			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	106,96	1 492,13	212,09	808,52	36 931,36	17 998,27
		b)	643,68	710,76	84,45	209 256,54	239,04	21 723,58
		c)	914,76	4 375,00	69,07			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	362,06	5 050,88	717,93	2 736,85	125 012,80	60 924,20
		b)	2 178,84	2 405,91	285,87	708 334,18	809,16	73 534,39
		c)	3 096,45	14 809,38	233,82			

REGOLAMENTO (CE) N. 737/98 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 139/81 che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che l'importazione di talune carni bovine che beneficiano di una riduzione dei dazi doganali nel quadro del regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione, del 16 gennaio 1981, che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1476/92⁽⁴⁾, è subordinata alla presentazione di certificati di autenticità rilasciati dal paese terzo interessato; che è necessario aggiornare i nomi e gli indirizzi degli organismi emittenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 139/81 è sostituito dal seguente:

*«ALLEGATO II***Elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati ad emettere certificati di autenticità**

Paese terzo	Organismo emittente	
	Nome	Indirizzo
Argentina	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación — SAGPyA, Dirección General de Mercados Ganaderos	Paseo Colón 922, 1° Piso Of. 146, (1063) Buenos Aires, Argentina
Australia	Australian Meat and Livestock Corporation	165 Walker Street, North Sidney 2060
Botswana	Ministry of Agriculture, Department of Animal Health and Production	Principal Veterinary Officer (Abattoir), Private Bag 12, Lobatse
Nuova Zelanda	New Zealand Meat Producers Board	110 Featherston Street, Box 121, Wellington
Swaziland	Ministry of Agriculture	PO Box 162, Mbabane

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 15 del 17. 1. 1981, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 6. 6. 1992, pag. 28.

Paese terzo	Organismo emittente	
	Nome	Indirizzo
Uruguay	Instituto Nacional de Carnes (INAC)	Rincón 459, Montevideo
Sudafrica	South African Livestock and Meat Industries Control Board	Hamilton and Vermeulen Streets, Pretoria
Zimbabwe	Ministry of Agriculture, Department of Veterinary Services	PO Box 8012, Causeway, Harare, Zimbabwe
Namibia	Ministry of Agriculture, Water and Rural Development Directorate of Veterinary Services	Private Bag 12002, Auspanplatz, Windhoek 9000, Namibia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 738/98 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1998

recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 13,considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/98⁽⁴⁾, i titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari;

considerando che, tenendo conto dei giorni festivi del 1998 e della pubblicazione irregolare della Gazzetta ufficiale nel corso di tali giorni, il suddetto periodo di riflessione di cinque giorni appare troppo breve per una corretta gestione del mercato e che è quindi necessario portarlo temporaneamente a sette giorni;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1998.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli relativi alle domande presentate nel corso dei seguenti periodi:

- dal 6 all'8 aprile 1998,
- dal 27 al 29 aprile 1998,
- dal 18 al 20 maggio 1998,
- dal 21 al 30 dicembre 1998,

sono rilasciati il settimo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato nessuna delle misure particolari di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.⁽³⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.⁽⁴⁾ GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 42.

REGOLAMENTO (CE) N. 739/98 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 2331/97 recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22,considerando che con il regolamento (CE) n. 2331/97 della Commissione⁽³⁾ sono stati fissati i criteri di qualità da rispettare per la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti trasformati del settore della carne suina;considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/98⁽⁵⁾ ha fissato l'elenco dei prodotti per i quali possono essere concesse restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine;

considerando che è necessario adattare i codici del prodotto indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2331/97 per tener conto delle recenti modifiche del regolamento (CEE) n. 3846/87, applicabile a partire dal 4 marzo 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2331/97, i codici dei prodotti «1601 00 91 9100» e «1601 00 99 9100» sono sostituiti dai codici «1601 00 91 9000» e «1601 00 99 9190».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU L 323 del 26. 11. 1997, pag. 19.⁽⁴⁾ GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 55 del 25. 2. 1998, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 740/98 DELLA COMMISSIONE
del 1° aprile 1998
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1403/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1998.

considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 2.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 1° aprile 1998, che fissa i dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾			
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾ ⁽⁷⁾	ACP Bangladesh ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	130,91		202,88
1006 10 23	(7)	130,91		202,88
1006 10 25	(7)	130,91		202,88
1006 10 27	(7)	130,91		202,88
1006 10 92	(7)	130,91		202,88
1006 10 94	(7)	130,91		202,88
1006 10 96	(7)	130,91		202,88
1006 10 98	(7)	130,91		202,88
1006 20 11	(7)	164,91		253,88
1006 20 13	(7)	164,91		253,88
1006 20 15	(7)	164,91		253,88
1006 20 17	252,05	121,69	2,05	189,04
1006 20 92	(7)	164,91		253,88
1006 20 94	(7)	164,91		253,88
1006 20 96	(7)	164,91		253,88
1006 20 98	252,05	121,69	2,05	189,04
1006 30 21	(7)	251,59		399,75
1006 30 23	(7)	251,59		399,75
1006 30 25	(7)	251,59		399,75
1006 30 27	(7)	251,59		399,75
1006 30 42	(7)	251,59		399,75
1006 30 44	(7)	251,59		399,75
1006 30 46	(7)	251,59		399,75
1006 30 48	(7)	251,59		399,75
1006 30 61	(7)	251,59		399,75
1006 30 63	(7)	251,59		399,75
1006 30 65	(7)	251,59		399,75
1006 30 67	(7)	251,59		399,75
1006 30 92	(7)	251,59		399,75
1006 30 94	(7)	251,59		399,75
1006 30 96	(7)	251,59		399,75
1006 30 98	(7)	251,59		399,75
1006 40 00	(7)	78,38		123,00

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(7) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(8) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t)	(¹)	252,05	533,00	338,50	533,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (ECU/t)	—	351,76	341,71	283,41	325,22	—
b) Prezzo fob (ECU/t)	—	—	—	255,53	297,34	—
c) Noli marittimi (ECU/t)	—	—	—	27,88	27,88	—
d) Fonte	—	Operatori	Operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1998

che modifica la decisione 97/534/CE della Commissione sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili

(98/248/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 30 luglio 1997 la Commissione ha adottato la decisione 97/534/CE sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie

spongiformi trasmissibili ⁽⁴⁾; che la suddetta decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 1998;

considerando che il comitato veterinario permanente non ha espresso parere favorevole sul progetto iniziale di misure della Commissione; che la Commissione ha di conseguenza proposto al Consiglio le misure da adottare a norma dell'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE, essendo il Consiglio tenuto ad adottare delle misure entro quindici giorni;

considerando tuttavia, tenuto conto dei cambiamenti intervenuti dopo l'adozione della decisione 97/534/CE, che è risultato necessario un nuovo esame approfondito del contenuto delle misure previste dalla suddetta decisione e che occorre di conseguenza differire la data della sua applicabilità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 10 della decisione 97/534/CE, la data «1° aprile 1998» è sostituita da quella del «1° gennaio 1999».

⁽¹⁾ GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49).

⁽²⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE.

⁽³⁾ GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 95. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 97/866/CE della Commissione (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 69).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essi si applica a decorrere dal 1° aprile 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 260/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine nonché i regolamenti (CE) n. 589/96, (CE) n. 935/97, (CE) n. 936/97, (CE) n. 995/97, (CE) n. 996/97, (CE) n. 1006/97, (CE) n. 1042/97, (CE) n. 1376/97, (CE) n. 1939/97 e (CE) n. 1940/97

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 25 del 31 gennaio 1998)

Nell'allegato II A a pagina 47, nella nota 1, alla quarta riga:

anziché: «0102 90 51 e 0102 90 79»,

leggi: «da 0102 90 51 a 0102 90 79».
